

## COMUNE DI SASSUOLO

(Provincia di Modena)

### CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO E RELATIVA GESTIONE DEI LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE LO SVILUPPO DI UN PROGETTO DIDATTICO FORMATIVO CON FINALITA' SOCIALE RIVOLTO A CATEGORIE DISAGIATE

L'anno duemilaventuno addì \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ nella  
Residenza Comunale di Sassuolo, tra i Signori:

**1. MAZZARELLA GIUSEPPINA**, nata a \_\_\_\_\_ ( ), il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, Direttore del Settore I Servizi per la Persona, la quale agisce e stipula il presente contratto nel solo interesse e in rappresentanza del Comune di Sassuolo, codice fiscale 00235880366, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto Comunale, di seguito, per brevità, denominato concedente;

**2. \_\_\_\_\_**, nato a \_\_\_\_\_ ( ), il \_\_\_\_\_, il quale agisce e stipula il presente contratto in qualità di Presidente/Legale Rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ ( ), Via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e Partita IVA \_\_\_\_\_, di seguito, per brevità, denominata concessionaria

#### PREMESSO CHE

- con determinazione n. \_\_\_\_\_, il Direttore competente identificato, ha approvato gli atti preordinati alle iniziative di una procedura di valutazione comparativa, rivolta alle Associazioni/Enti del Terzo Settore del territorio, per la concessione in uso e relativa gestione dei locali ubicati in Sassuolo (MO), Via Ippolito Nievo n. 18, destinati ad

attività di somministrazione di alimenti e bevande, strumentale alla realizzazione di un progetto, con finalità anche sociali, mediante lo svolgimento di attività didattiche e formative che spaziano da tematiche motivazionali e di autostima, ricreative ed educative, laboratoriali legati all'alimentazione preparazione e servizio in sala, che diano l'opportunità di miglioramento dell'inclusione sociale e lavorativa di giovani e/o adulti disoccupati o in situazione disagiata;

- con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a seguito di avviso pubblicato sul sito del Comune di Sassuolo sub prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, sono state approvate le risultanze della valutazione comparativa, e si è proceduto all'affidamento della concessione d'uso e relativa gestione dei locali ubicati in Via I. Nievo 18- Sassuolo (MO) nei confronti dell'Associazione/Ente del Terzo Settore \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ P.IVA/CF \_\_\_\_\_, per la durata di anni 6 (sei) eventualmente rinnovabili per uguale periodo, per un canone d'uso annuo pari ad €. 2.400,00, oltre IVA di legge;
- tutte le condizioni a disciplina del rapporto di concessione in uso dei locali in oggetto sono contenute nel capitolato d'oneri approvato con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_;
- sono stati conclusi con esito positivo tutti i controlli in merito al possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara dal concorrente aggiudicatario;
- s'intende qui espressamente richiamato, per quanto applicabile in ogni sua parte relativa al presente atto, il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, con particolare riferimento all'art. 52, comma3;

tutto ciò sopra premesso e ritenendo la narrativa che precede facente parte integrante e sostanziale del presente contratto,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA**

quanto segue:

1. Il Comune di Sassuolo, per mezzo del suo legale rappresentante, come sopra costituito, concede all'Associazione/Ente del Terzo Settore " \_\_\_\_\_", la quale, come sopra rappresentata accetta, la concessione in uso e relativa gestione dei locali destinati a somministrazione di alimenti e bevande, ubicati in Via I. Nievo 18, Sassuolo (MO), strumentali alla realizzazione di un progetto, con finalità anche sociali, mediante lo svolgimento di attività didattiche e formative che spaziano da tematiche motivazionali e di autostima, ricreative ed educative, laboratoriali legati all'alimentazione preparazione e servizio in sala, che diano l'opportunità di miglioramento dell'inclusione sociale e lavorativa di giovani e/o adulti disoccupati o in situazione disagiata;
  
2. La durata della concessione in uso è stabilita in anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto, rinnovabili per uguale periodo, alle condizioni tutte previste dal capitolato d'oneri approvato con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ che la concessionaria dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte, rimossa ogni eccezione al riguardo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, non materialmente allegato ma depositato e conservato agli atti d'ufficio, e nella proposta progettuale della concessionaria offerta in sede di procedura di valutazione comparativa.  
La concessionaria si obbliga a corrispondere all'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 14 del capitolato d'oneri un canone annuo, per l'uso dei locali oggetto della concessione, pari a € 2.400,00, oltre I.V.A. in misura di legge, da versare in un'unica soluzione entro il 31 gennaio. Nel caso di mancato o ritardato pagamento della rata del suddetto canone l'Amministrazione Comunale si rivarrà sul deposito cauzionale di cui all'art. 13 del capitolato d'oneri.
  
3. La concessionaria è tenuta a rispettare tutti gli obblighi e le responsabilità specificate all'art. 3 del più volte richiamato capitolato d'oneri, nonché ad eseguire a proprie spese tutte le prescrizioni definite nel medesimo capitolato.
  
4. La concessionaria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente

contratto, si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sassuolo approvato con deliberazione della Giunta n. 234 del 27.12.2013 (scaricabile all'indirizzo: sito web del Comune di Sassuolo l'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione/Disposizioni generali/atti generali).

La violazione degli obblighi di cui al codice e al D.P.R. 62/2013 di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.

E' vietata la cessione dell'uso dei locali in oggetto, a norma dell'art. 16 del capitolato d'onori.

5. La concessionaria, assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto.
  
6. La concessionaria dovrà inoltre garantire una congrua copertura assicurativa per i rischi derivanti dall'attività di cui al presente capitolato relativamente a:
  - Responsabilità Civile verso Terzi (in seguito denominata Rct) con massimali non inferiori a € 3.000.000,00 (tre milioni di euro), per sinistro, € 3.000.000,00 (tre milioni di euro) per persona, € 3.000.000,00 (tre milioni di euro), per cose e animali;
  - copertura della Rct per i rischi derivanti dalla conduzione dei locali concessi in concessione, nonché dalla proprietà e/o utilizzo di arredi, attrezzature e in genere dei beni posti nell'ambito dei locali anzidetti;
  - estensione della garanzia alla Rct personale derivante alle persone dipendenti e non, della cui opera la concessionaria si avvale;
  - estensione della garanzia alla Responsabilità Civile verso i dipendenti (R.c.o.) ove la concessionaria ne abbia, con massimali (Re-

sponsabilità Civile Prestatori d'Opera), qualora vi sia la presenza di prestatori d'opera subordinati con massimali non inferiori a € 3.000.000,00, (tre milioni di euro) per sinistro, ed € 2.000.000.000 (due milioni di euro) per prestatore d'opera,

- specifica estensione alla Responsabilità Civile derivante dalla distribuzione/somministrazione e dallo smercio di prodotti in genere;
- in caso di danni ai beni di proprietà della concessionaria, la stessa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Sassuolo e dei suoi amministratori, dipendenti e collaboratori, impegnandosi a far inserire apposita clausola di rinuncia alla rivalsa negli eventuali contratti di assicurazione che avesse a stipulare per tali beni;
- rischio locativo a copertura dei danni che, per responsabilità della concessionaria possono essere arrecati e ai locali adibiti alla somministrazione stimati a tale scopo in € 350.000,00;
- a garantire una congrua copertura assicurativa relativa agli arredi e alle attrezzature dei locali adibiti alla somministrazione per un valore complessivo pari ad € 50.000,00, l'eventuale danno deve essere liquidato al Comune di Sassuolo;

Le coperture assicurative stipulate dalla concessionaria dovranno essere mantenute in essere fino al termine della concessione e di sue eventuali proroghe.

L'Amministrazione Comunale sarà, in ogni caso, tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle polizze assicurative.

L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera la concessionaria dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

Il Comune di Sassuolo resta in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità di seguito elencata a titolo esemplificativo e non esaustivo relativa a:

- a) danni diretti o indiretti che potessero provenire a terzi o all'immobile da fatti, omissioni o colpa di terzi in genere, obbligando il beneficiario a rispondere di tutti i deterioramenti o danni prodotti per sua colpa o di terzi all'immobile oggetto della presente concessione;
- b) eventuali furti all'interno dei locali assegnati;

- c) eventuali danni a persone o cose in dipendenza di tumulti o risse che dovessero verificarsi durante le attività espletate o comunque consentite dalla concessionaria all'interno dei locali;
- d) danni a persone o cose in dipendenza del mancato rispetto delle norme di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni ed impianti di sicurezza, alle vie di esodo, degli obblighi di manutenzione dei beni e degli impianti, del mancato rispetto del controllo sull'accesso delle persone e sulla verifica dello stato di affollamento dei locali.

Il Comune di Sassuolo rimarrà estraneo all'attività e ai rapporti giuridici e/o di fatto posti in essere a qualunque titolo dalla concessionaria, la quale solleva il Comune di Sassuolo da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose, anche di terzi, nonché da ogni pretesa e/o azione al riguardo che derivino in qualsiasi momento e modo dall'esercizio della conduzione.

La concessionaria è obbligata a rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno, anche colposo, che per fatto proprio o di suoi collaboratori e dipendenti, dovesse derivare all'Amministrazione Comunale o a terzi, nonché a tenere estraneo il Comune concedente in tutti i rapporti con i terzi fornitori o utenti e a qualsiasi fatto da cui possa derivare responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza dell'attività svolta all'interno dei locali.

La concessionaria, inoltre, si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, a produrre le quietanze relative ad ogni polizza, a comprovare l'avvenuto pagamento annuale del premio.

Le coperture assicurative stipulate dall'appaltatore saranno mantenute in essere fino al termine dell'appalto e di sue eventuali proroghe.

7. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e a copertura dei danni comunque arrecati in conseguenza all'uso, la concessionaria, all'atto della stipula della concessione, presterà cauzione definitiva per complessivi €. 2.500,00 in uno dei seguenti modi:

a. mediante versamento della somma di denaro presso Unicredit Banca, agenzia di Sassuolo Via Radici in Piano, codice IBAN IT 76 D 02008 67019000000504110, riportando l'indicazione della causale;

b. fidejussione bancaria;

c. fidejussione assicurativa

Nel caso la cauzione venga presentata in una delle forme di cui ai precedenti punti b) e c) dovrà contenere le seguenti condizioni: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del soggetto aggiudicatore.

Ogni qualvolta il Comune di Sassuolo si rivalga sul deposito cauzionale, per qualsiasi motivo, la concessionaria è tenuta a reintegrare la somma del deposito entro 30 giorni.

Si provvederà allo svincolo della cauzione entro mesi 6 (sei) dalla risoluzione del rapporto contrattuale ad accertato adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio.

**8.** La concessione potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, qualora gravi e inderogabili esigenze di pubblico interesse, determinate da parte del Comune di Sassuolo proprietario, rendessero incompatibile la prosecuzione del rapporto.

**9.** La concessione potrà essere dichiarata decaduta dall'Amministrazione Comunale, in qualsiasi momento prima della scadenza, senza indennizzo, con decisione motivata, nei seguenti casi:

a) cessazione dell'attività da parte della concessionaria;

b) gravi violazioni di legge o degli obblighi assunti con il contratto, dopo che, salvo il caso di recidiva, la concessionaria all'uopo diffidata dall'Amministrazione Comunale non abbia ripristinato, nel termine assegnato, le condizioni previste nel contratto stesso.

Nella fattispecie di cui alla lettera b), la pronuncia di decadenza dovrà essere preceduta dalla contestazione alla concessionaria, la quale avrà la facoltà di produrre deduzioni e giustificazioni, nel termine che sarà assegnato con la comunicazione di contestazione.

Relativamente al servizio di somministrazione, oltre a quanto previsto ai commi precedenti, costituisce motivo di decadenza, la decadenza o revoca dell'autorizzazione come previsto dalla L.R. n. 14/2003.

Nel caso di decadenza dalla concessione nessun indennizzo competerà alla concessionaria.

Nei casi di cui ai precedenti commi, l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande rilasciata alla concessionaria decadrà automaticamente e senza pretesa alcuna.

In relazione alle norme riguardanti l'avviamento commerciale degli esercizi, nessuna pretesa potrà accampare a tale titolo il gestore, al termine della concessione, né nei confronti del Comune di Sassuolo, né nei confronti dell'eventuale successiva concessionaria.

Nel caso di violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti nel presente atto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare una penale, il cui ammontare verrà fissato entro il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 2.000,00 in relazione alla gravità del fatto ed all'eventuale ripetersi degli inadempimenti. Il provvedimento motivato di applicazione della penale è notificato alla concessionaria in via amministrativa, restando, quindi, escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o provvedimento giudiziale. In caso di mancato pagamento della penale, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi direttamente sul deposito cauzionale di cui all'art. 21.

Al verificarsi della terza violazione contrattuale il Comune di Sassuolo potrà recedere dal contratto con provvedimento adottato, con almeno tre mesi di preavviso, incamerando, con semplice richiesta, la cauzione versata a garanzia del rispetto degli impegni contrattuali.

**10.** La concessionaria si obbliga al rispetto di tutte le norme emanate ed emanande in materia di Misure di contenimento della diffusione e contagio

da Covid-19 (Green Pass e sanificazione per la prevenzione della diffusione del Covid-19);

**11.** La concessionaria, per quanto concerne il trattamento dei dati personali identificativi, degli utenti o di terzi in genere, dei quali dovesse venire a conoscenza nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto, é nominata responsabile esterno del trattamento e dovrà uniformarsi a quanto previsto dal Regolamento europeo 679/2016 relativo al trattamento dei dati personali (GDPR - General Data Protection Regulation).. A tal fine il personale dovrà essere formato e informato dei propri doveri riguardanti il trattamento e la protezione dei dati personali, secondo quanto disposto dal citato Regolamento.

Il Comune di Sassuolo, ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 relativo al trattamento dei dati personali (GDPR - General Data Protection Regulation), informa la concessionaria che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.

**12.** Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono risolvere in via bonaria, saranno devolute al Tribunale di Modena.

**13.** Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipulazione del presente contratto sono a carico della Concessionaria. L'imposta di bollo relativa al presente contratto è stata assolta con identificativo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per l'importo complessivo di € \_\_\_\_\_.

**14.** Tutti i documenti sopra elencati sono conservati e depositati presso l'Ufficio Contratti del Comune di Sassuolo, ad eccezione del documento di cui al punto 7 del presente atto; ai medesimi, quindi, le parti stesse fanno espresso rinvio per quanto concerne l'integrazione e l'interpretazione del presente contratto.

**15.** Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alla normativa vigente in materia, al Codice Civile e alla documentazione relativa alla procedura di manifestazione di interesse.

IL DIRETTORE DEL SETTORE I SERVIZI PER LA PERSONA

GIUSEPPINA MAZZARELLA

---

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE /ENTE DEL TERZO SETTORE

---